



COMUNE DI MIRTO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 000016

Lì: 27.06.2018

IL SINDACO

OGGETTO:RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD. SERVIZIO FINO AL 31.12.2018.

Premesso:

che questo Ente è socio della SRR MESSINA PROVINCIA – Società per la regolamentazione del servizio della gestione dei rifiuti;

che alla data odierna la Società sta predisponendo di adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento ed all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

che, nelle more, non è possibile interrompere il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in quanto il mancato svolgimento di tale servizio con la conseguente permanenza dei rifiuti lungo le vie, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida, determinerà formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi;

che i detti processi degenerativi possono creare condizioni di pericolosità per i cittadini;

che, altresì, il Sindaco adotta provvedimenti *extra ordinem* “per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”, ai sensi dell'art. 191, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Codice dell'Ambeinte);

Considerato che si rende pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

Visto l'art.191 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce che “qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed

urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis.....”;

Ravvisato che, in caso di mancata prevenzione, si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica;

Rilevato che la L.R. n° 3/2013 che modifica la L.R. n° 9/2010 recita, tra l'altro, che “i Comuni, sia in forma singola che associata possono procedere all'affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti” ;

Considerato che il Comune non è nelle condizioni materiali e giuridiche di garantire con propri mezzi e personale il servizio de quo;

Considerata la necessità di non interrompere il servizio e l'urgenza di provvedere alla sua continuazione senza soluzione di continuità, al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto, per evidenti ragioni igieniche, aggravate dal sistema di raccolta porta a porta, di dover provvedere immediatamente ad organizzare in proprio detto servizio;

Ritenuto, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovesse verificarsi la necessità, per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. al fine di superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, raccolta porta a porta, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n.152/2006, a Ditta di fiducia che ha formulato un preventivo con prezzi inferiori rispetto a quelli desunti mensilmente dal Piano finanziario dell'ATO;

Ritenuto che il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata e ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;

Che i predetti rapporti e gli interventi, altresì, dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Mirto (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario), affinché questo ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

Ritenuto che l'unica azione che questo comune può attivare, nelle more dell'affidamento del servizio attraverso la S.R.R. di riferimento è l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in forza delle norme previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, (articoli 191 e 192) e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (articoli 50 e 54) e della normativa Regionale sopra richiamata;

Ritenuto che non esiste al momento altra soluzione se non l'intervento diretto di questo Comune, finalizzato a consentire la continuazione della raccolta dei rsu “porta a porta”, garantendo il calendario allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con ditta idonea e pronta ad iniziare immediatamente;

Ritenuto, per quanto in premessa, di dover continuare il servizio di che trattasi;
-che in data 15.11.2017 si è proceduto ad indire una manifestazione di interesse invitando le ditte interessate a presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione/manifestazione di interesse;
-che a seguito di tale manifestazione di interesse, in data 27.11.2017 con prot. n. 8632, si è redatto apposito verbale di apertura delle offerte pervenute individuando l'offerta migliore allo svolgimento del servizio quello della ditta L.T.S. AMBIENTE s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore con sede in S. Agata Militello (ME) – via O. Respighi n. 12 – P. IVA: 03272680830 - che ha presentato la migliore offerta pari a:
- € 2.500,00 oltre IVA per il servizio mensile di raccolta e gestione compreso la fornitura e la distribuzione alle famiglie di circa seimila sacchetti specifici per la raccolta dell'organico;
- € 0,50 al km e tonnellata oltre IVA per il servizio di trasporto del materiale raccolto in discarica indifferenziata ed in piattaforma per la differenziata escluso dei rifiuti organici differenziati;
- € 210,00 oltre IVA a viaggio per trasporto in piattaforma autorizzata della frazione umida organica.

Dato atto che la ditta L.T.S. Ambiente con propria nota del 22.06.2018 prot. n. 127/2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 25.06.2018 con prot. n. 4472, comunicava la propria disponibilità alla continuità lavorative applicando un ulteriore ribasso pari al 3% sull'importo del trasporto della frazione organica, restando invariato l'importo mensile del servizio e quello relativo al trasporto dell'indifferenziato e del resto della differenziata;

Ritenuto l'offerta conveniente;

Richiamati gli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

Visto l'ordinanza n. 3/rif del 31.05.2016 e successive del Presidente della Regione Siciliana che all'art. 1 reitera gli effetti della precedente propria ordinanza n.1 /Rif. del 14.01.2015 nonché l'ordinanza n. 5/Rif. del 01.06.2017 e per ultima l'ordinanza n. 4/Rif. del 07.06.2018;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la L..R n° 3/2013.;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010;

Vista la L.R. n. 3/2013;

Visto il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 15;

ORDINA

1) Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di assegnare il servizio di gestione rifiuti solidi urbani consistente nella raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU., nell'ambito territoriale di questo Comune oltre la raccolta porta a porta, come sopra specificato provvedendo anche al loro trasporto nei centri di messa in riserva per la raccolta differenziata (umido compreso sacchetti per la raccolta, carta e cartoni, vetro e lattine, plastica ed ingombranti) ed in discarica per i rifiuti indifferenziati, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii con decorrenza immediata e fino al 31.12.2018. Qualora non venisse rilasciata da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti, o non venisse concessa da parte della Sicula Trasporti la disponibilità a conferire i rifiuti nella propria discarica o, in ultimo, prima del 31.12.2018 si concludessero le procedure per l'avvio operativo delle nuove società per la

regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, il contratto con la ditta si intenderebbe concluso senza nulla a pretendere dalla stessa.

2) Alla ditta ditta L.T.S. AMBIENTE s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore con sede in S. Agata Militello (ME) – via O. Respighi n. 12 – P. IVA: 03272680830 di svolgere il servizio di che trattasi al prezzo di :

- € 2.500,00 oltre IVA per il servizio mensile di raccolta e gestione compreso la fornitura e la distribuzione alle famiglie di circa seimila sacchetti specifici per la raccolta dell'organico;
- € 0,50 al km e tonnellata oltre IVA per il servizio di trasporto del materiale raccolto in discarica indifferenziata ed in piattaforma per la differenziata escluso dei rifiuti organici differenziati;
- € 203,70 oltre IVA a viaggio per trasporto in piattaforma autorizzata della frazione umida organica.

La stessa dovrà fornire a propria cura e spese i mezzi, attrezzature e personale idonei per la raccolta ed il trasporto dei rsu-rd, con decorrenza 01.07.2018 e fino al 31.12.2018, presso la discarica autorizzata dal Presidente della Regione con propria ordinanza per i rifiuti indifferenziati, mentre i rifiuti differenziati verranno conferiti presso la piattaforma di Torrenova, sita in contrada Pietra di Roma, della Società NIEM s.r.l ad esclusione della frazione umida che verrà conferita a Patti presso la società PIECO.

3)che la ditta L.T.S. AMBIENTE s.n.c affidataria del servizio, si attenga, nello svolgimento dello stesso, al contenuto della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3/Rif del 31.05.2016 e successive, non ultima la n. 4/Rif. del 07.06.2018;

4) La spesa sarà imputata a carico del bilancio comunale e sarà liquidata mensilmente, previa verifica da parte dell'UTC, fermo restando che sarà facoltà dell'Amministrazione rimodulare in corso d'opera i servizi ed il relativo corrispettivo;

5) L'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e del monitoraggio della presente Ordinanza, che sarà notificata alla predetta ditta;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Messina.

IL SINDACO

ZINGALES MAURIZIO

Affissa all'Albo Pretorio il 27.06.2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale della presente ordinanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.06.2018.

Mirto, li 12.07.2018

Il Segretario Comunale
F.to *Dr.ssa Francesca Calarco*
